

## Seminario

«Mobilità elettrica – Normativa, tecnologie ed aspetti fiscali»

**Il trattamento fiscale previsto per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.  
La qualificazione degli operatori, adempimenti e  
obbligazioni tributarie.**






**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



Il trattamento fiscale previsto per le  
colonnine di ricarica dei veicoli elettrici  
La qualificazione degli operatori,  
adempimenti e obbligazioni

1. **Quale è il momento in cui l'energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta ad accisa ?**
2. **I punti di ricarica possono essere considerati officine elettriche ?**

**I RIFERIMENTI NORMATIVI DA PRENDERE  
IN CONSIDERAZIONE SI POSSONO RIDURRE A:**



Le considerazioni riportate nella presentazione trovano riscontro nella **nota prot. n.141294/RU del 9 ottobre 2019** della *Direzione Accise - Ufficio accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali* dell'ADM

**DIRETTIVA 2014/94/UE**  
**L'ART.4 DELLA DIRETTIVA EVIDENZIA I PRINCIPI BASE**  
**PER INCENTIVARE L'ELETTRICITA' QUALE**  
**«COMBUSTIBILE ALTERNATIVO»**

**Gestore**

Libertà di acquistare EE  
da un qualunque  
venditore UE

Libero accesso al  
mercato – divieto di  
discriminazione da  
parte dei distributori di  
EE

**Utente**

Ricarica del veicolo  
senza necessità di  
concludere contratti di  
fornitura E.E.

Prezzi ragionevoli,  
comparabili,  
trasparenti, non  
discriminatori

## **Quando sorge l'obbligazione tributaria, ossia il diritto dello Stato sull'energia elettrica?**

- Nel momento della generazione della stessa sul territorio Nazionale;
- Nel momento della sua "importazione" nel territorio nazionale.

## **Quando l'accisa sull'energia elettrica diventa esigibile?**

- Auto produttori: al momento del consumo (illuminazione, forza motrice, etc.);
- Al momento della fatturazione ai consumatori finali (usi industriali e civili).

## **Quali soggetti sono responsabili nei confronti dello Stato per l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sul consumo dell'energia elettrica?**

Art.53 del D.L.vo n. 504/1995 recita:

### **Comma 1**

Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:

- a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;
- b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;
- c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

....

### **Comma 2**

Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati:

- a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW;
- b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh.

## D. Lgs 16.12.2016, n. 257

“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”

all’art. 4, co. 9, stabilisce che:

”gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati, ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, consumatori finali dell’energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico ovvero di pertinenza di enti o aziende per i propri dipendenti. ”

appare scontato il riferimento al co. 1 dell’art. 52 del TUA:

“L’energia elettrica è sottoposta ad accisa (...) al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio”

**PER LA FATTISPECIE IN ESAME:  
Nel momento in cui l’energia elettrica viene fornita al  
GESTORE/TITOLARE del punto di ricarica**

Sempre il co. 9 dell'art.4 del D. Lgs. 257:

- Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico possono acquistare energia elettrica da qualsiasi fornitore dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, co.3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a fornire ai clienti servizi di ricarica per veicoli elettrici su base contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi.

co. 3 dell'art. 53, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

- Qualora i soggetti di cui al co. 1, lettera a), non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al co.1 dell'articolo 52 e dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima dell'inizio dell'attività di fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi previsti per i soggetti di cui al medesimo co. 1, lettera a).

## **1. Quale è il momento in cui l'energia elettrica, utilizzata per la ricarica dei veicoli elettrici, è sottoposta ad accisa ?**

Considerato che l'energia elettrica viene «consumata presso le infrastrutture in parola per lo svolgimento di una attività propria del titolare delle stesse, consistente nel servizio di ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica» l'obbligo di pagamento dell'imposta ricade sul soggetto che serve gli operatori dei punti di ricarica.

**Solo nel caso in cui il titolare di un punto di ricarica esercita, invece, un'officina di produzione di energia elettrica connessa all'impiego in questione o sia un acquirente (di energia elettrica) per uso proprio, nei termini previsti dal co.1, lettere c) e c-bis) e dal comma 2, del citato art. 53 del D. L.vo n. 504/1995 diventa soggetto obbligato al pagamento delle imposte e dei diritti di licenza relativi.**

## 2. I punti di ricarica possono essere considerati officine elettriche ?

La risposta al quesito è data sempre dal D.Lgs.n.257/2016 che all'art.2 co.1 lettera C) definisce il punto di ricarica:

*un'interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta;*

non costituiscono di per se officine elettriche per l'acquisto e la rivendita di energia elettrica ed i relativi gestori non sono, per questo, soggetti all'obbligo di licenza previsto dall'art. 53, co.7, del D.L.vo n.504/1995.


L'ipotesi che possa presentarsi una officina elettrica connessa all'impiego in questione non è così remota:

- centri commerciali provvisti di impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 20 kW
- acquirenti (di energia elettrica) per uso proprio, nei termini previsti dal co.1, lettere c) e c-bis) e dal co.2, del citato art. 53 del D. L.vo n. 504/1995.

In questa ipotesi è ovviamente necessario l'espletamento degli adempimenti previsti dal medesimo art. 53 nonché il versamento del diritto di licenza previsto dall'art. 63, co.3, lett. a) e le colonnine di ricarica rientrano tra le utenze rifornite con l'energia elettrica prodotta (o acquistata) dall'officina.

### **Il versamento dell'accisa** (Art. 56 del D.Lgs n. 504/95 )

- Il versamento può essere eseguito anche con Mod. F24
- I versamenti sono effettuati in rate di acconto mensili, entro il 16 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente
- In sede di dichiarazione annuale si operano gli eventuali conguagli tenendo presente che il versamento va comunque effettuato entro il 16 del mese marzo
  
- Per i soggetti obbligati che presentano la dichiarazione annuale di consumo l'accisa è versata dai soggetti obbligati stessi, in rate di acconto mensile, con diritto di rivalsa sui consumatori.
- Per i soggetti obbligati che corrispondono l'imposta mediante canone, il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 31 di gennaio dell'anno cui si riferisce.



### **Quali soggetti diventano titolari di licenza fiscale d'esercizio?**

- Coloro che producono l'energia elettrica e la consumano in toto od in parte (auto produttori);
- Coloro che acquistano l'energia elettrica da uno o più fornitori con potenza disponibile superiore ai 200 kW per utilizzarla in usi aventi diverso regime fiscale (ad esempio in parte soggetti ed in parte esenti o non sottoposti).

### **Quali soggetti ricevono solo l'autorizzazione all'esercizio?**

- I produttori di energia elettrica che cedono in blocco tutto il prodotto, nulla utilizzando dello stesso, nemmeno per l'alimentazione degli ausiliari;
- Chi effettua l'attività di vettoriamento;
- I soggetti obbligati che pur fatturando l'energia elettrica agli utenti finali non sono titolari di officina elettrica (le società fornitrici di energia elettrica).

## Quali obblighi derivano dalla licenza?

- Pagamento del **diritto di licenza** annuo;
- Assegnazione di un **codice d'accisa** individuale (ad es. IT00VIE00123X);
- Attivazione di un «**conto**» riferito al codice d'accisa;
- Stipula di una possibile **convenzione** con l'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, per l'assolvimento in soluzione unica a forfait del debito impositivo;
- Impegno di una **cauzione** a garanzia del regolare pagamento del debito (esclusa nel caso di stipula di convenzione);
- Adempimenti relativi alla **sorveglianza fiscale** (verifica metrica periodica) dei complessi di misura fiscali, eventuale tenuta dei registri di lettura dei contatori;
- Versamento puntuale dei **ratei mensili di acconto dell'accisa e del conguaglio** (esclusi nel caso di stipula di convenzione);
- Presentazione della **dichiarazione** telematica annuale di consumo dell'energia elettrica (esclusa nel caso di stipula di convenzione).

## Quali obblighi derivano dall'autorizzazione?

- Assegnazione di un **codice cliente** individuale (fatta eccezione per i rivenditori di energia elettrica sprovvisti di officina elettrica che ricevono codice d'accisa pur non essendo titolari di licenza);
- Presentazione telematica annuale della **dichiarazione dell'energia elettrica prodotta o vettoriata** (i rivenditori di energia elettrica sprovvisti di officina elettrica presentano comunque la dichiarazione di consumo);
- Solo per i rivenditori di energia elettrica sprovvisti di officina: impegno di una cauzione a garanzia del regolare pagamento del debito.

## **D.L. n.16/2012 art. 9 commi 2 e 2 bis**

(Legge di conversione 26 aprile 2012)

2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e (( relative )) sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.».

2-bis. All'articolo 55, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione».

## Come viene fissato il prezzo per la ricarica di un'auto elettrica?

La componente principale che determina il prezzo della ricarica è il **costo dell'energia elettrica**.

Tale costo si compone sostanzialmente delle seguenti voci:



Gli oneri generali e di sistema sono fissati dall'Autorità per l'energia (ARERA). Al costo dell'energia elettrica devono poi essere aggiunte **IMPOSTE + IVA**

## Il prezzo del servizio di ricarica dipende dalla tipologia di utenza presso la quale viene effettuata la ricarica:

**Ricarica privata**, effettuata utilizzando lo stesso impianto dell'abitazione principale (stessa utenza per gli elettrodomestici di casa) - la tariffa applicata è quella di tipo domestico e viene pagata dal cliente finale intestatario del contratto di fornitura dell'abitazione;

**Ricarica privata** alimentata attraverso un'utenza diversa rispetto a quella dell'abitazione principale (es. box/garage) – la tariffa applicata è quella prevista per le Altre Utenze in Bassa tensione (UDA BT) e viene pagata dal cliente intestatario del contratto di fornitura del box/garage;

**Ricarica pubblica** – viene applicata una tariffa specifica per le infrastrutture di ricarica pubblica fissata dall'ARERA a partire dal 2011; viene pagata dall'operatore del servizio di ricarica al venditore con il quale ha stipulato il contratto per la fornitura di energia.

Sotto il profilo della tassazione deve considerarsi che l'Allegato I al D. L.vo n. 504/1995 stabilisce la tassazione dell'energia elettrica in funzione di due fattispecie d'impiego:

per le abitazioni	€ 0,0227 per ogni kWh <i>Art. 17, co. 6, D.L. 23/02/1995, n. 41, conv. con mod. dalla L. 22/03/1995, n. 85</i>
nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni	per i consumi mensili fino a 200.000 KWh: € 0,0125 per KWh <i>Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44</i>
	per i consumi mensili tra 200.000 e 1.200.00 KWh: € 0,0075 per KWh <i>Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44</i>
	per i consumi mensili superiori a 1.200.000 KWh: - per i primi 200.000 KWh € 0,0125 per KWh; - per gli ulteriori consumi € 4.820,00 mensili <i>Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44</i>

Legittimato a essere intestatario della licenza di esercizio dell'officina elettrica è il soggetto che conduce la produzione, destina l'energia elettrica da lui prodotta in base alle finalità che intende realizzare ed è il responsabile dell'officina sul piano tributario, soggetto obbligato ai fini della corretta applicazione del regime fiscale.

***La legge 17 luglio 1975 n.391 (ora abrogata) prevedeva una specifica aliquota da applicare all'energia elettrica utilizzata per la carica di accumulatori portatili***


## Obbligo di emissione della fattura per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica:

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'obbligo o meno di emissione della fattura elettronica per i servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la **Risposta all'Interpello 149 del 21 maggio 2019**.

*“La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente”.*

## Particolari utilizzi dell'energia elettrica:

### Piccole scosse elettriche nel cervello facilitano recupero dei ricordi



Fonte: Notiziescientifiche.it

Secondo uno studio pubblicato sul *Journal of Cognitive Neuroscience*

è possibile utilizzare piccole scosse di corrente elettrica per stimolare una particolare regione del cervello che è alla base della conservazione del ricordo.

Un piccolo quantitativo di corrente elettrica, infatti, secondo gli scienziati, potrebbe stimolare la corteccia prefrontale sinistra rostro laterale e migliorare la capacità del cervello di recuperare i ricordi.



## GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Il presente materiale ha natura meramente informativa e orientativa.  
I contenuti possono non essere esaustivi della materia e non impegnano in alcun modo l'ADM o i loro rappresentanti